



SERRAMENTI E INFISSI

(comma 345, articolo 1, Legge 296/2006)

TIPOLOGIA DI INTERVENTO:

È agevolabile la sostituzione di finestre comprensive di infissi, delimitanti il volume riscaldato verso l'esterno o verso vani non riscaldati, che rispettino i requisiti di trasmittanza termica U (W/m^2K) riportati in tabella 2 del D.M. 26 gennaio 2010.

Chi può accedere?	Tutti i contribuenti che: - sostengono le spese di riqualificazione energetica; - possiedono un diritto reale sulle unità immobiliari costituenti l'edificio. I contribuenti, in alternativa all'utilizzo diretto della detrazione fiscale, possono optare per la cessione del credito¹.
Per quali edifici?	Gli edifici che, alla data d'inizio dei lavori, siano: - “esistenti”, ossia accatastati o con richiesta di accatastamento in corso, e in regola con il pagamento di eventuali tributi.; - dotati di “impianto termico”, così come definito dalla <i>faq</i> n. 9D sull'ecobonus².
Entità del beneficio	Aliquota di detrazione: 50% delle spese totali sostenute ³. Limite massimo di detrazione ammissibile: 60.000 euro per unità immobiliare⁴.



Requisiti tecnici dell'intervento

- L'intervento deve configurarsi come **sostituzione di elementi già esistenti e/o sue parti** (e non come nuova installazione).
- L'infisso interessato dall'intervento deve **delimitare un volume riscaldato** verso l'esterno o verso vani non riscaldati.
- I valori di **trasmissione termica** finali (U_w) devono essere inferiori o uguali ai valori limite riportati nella tabella 2 del **D.M. del 26 gennaio 2010**⁵.

Devono essere, inoltre, rispettate le pertinenti norme nazionali e locali vigenti in materia urbanistica, edilizia, di efficienza energetica, di sicurezza (impianti, ambiente, lavoro).



Spese ammissibili

- **Fornitura e posa in opera** di una nuova finestra comprensiva di infisso o di una porta d'ingresso; integrazioni e sostituzioni dei componenti vetrati.
- **Fornitura e posa in opera** di scuri, persiane, avvolgibili, cassonetti (se solidali con l'infisso) e relativi elementi accessori, purché tale sostituzione avvenga simultaneamente a quella degli infissi (o del solo vetro). In questo caso, nella valutazione della trasmissione termica, si può considerare anche l'apporto termico degli elementi oscuranti, assicurandosi che il valore di trasmissione termica complessivo non superi il valore limite di cui ai requisiti tecnici.
- **Prestazioni professionali** (produzione della documentazione tecnica necessaria, compreso l'Attestato di Prestazione Energetica - A.P.E. - ove richiesto; direzione dei lavori etc.).



Documentazione necessaria

DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE ALL'ENEA

1. **"Scheda descrittiva dell'intervento"** entro 90 giorni dalla data di fine dei lavori o di collaudo delle opere ⁶, ESCLUSIVAMENTE attraverso l'apposito sito web relativo all'anno in cui essi sono terminati (<https://detrazionifiscali.enea.it/>).

La "scheda descrittiva"

- nel caso della singola unità immobiliare (ossia univocamente definita al Catasto) può essere redatta anche dal soggetto beneficiario;
- in tutti i casi diversi dal precedente (per esempio interventi che riguardano le parti comuni condominiali) deve essere redatta da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra o perito iscritto al proprio albo professionale).

DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE A CURA DEL CLIENTE

1. DI TIPO "TECNICO":

- **originale della "scheda descrittiva dell'intervento"**, riportante il codice CPID assegnato dal sito ENEA, firmata dal soggetto beneficiario e, nei casi previsti, dal tecnico abilitato;
- **asseverazione**⁷, redatta da un tecnico abilitato ai sensi degli articoli 4 e 7 del D.M. 19/02/2007 e successive modificazioni attestante il rispetto dei requisiti tecnici specifici di cui sopra e, in particolare, i valori di trasmittanza termica dei nuovi infissi installati e di quelli sostituiti.

L'asseverazione può essere sostituita dalla **certificazione del fornitore/assemblatore/installatore** di detti elementi, che attesti il rispetto dei medesimi requisiti;

Il valore di trasmittanza termica degli infissi *ante* intervento, che può essere stimato anche in modo approssimativo utilizzando l'algoritmo appositamente elaborato dall'ENEA⁸ e che può essere riportato:

- ✓ all'interno della certificazione del produttore in una zona a campo libero;
- ✓ in un'autocertificazione del produttore;
- ✓ nell'asseverazione;
- **schede tecniche di prodotto e marcatura CE con relative dichiarazioni di prestazione (DoP);**
- **copia dell'Attestato di Prestazione Energetica (APE).** Tale documentazione NON è richiesta nel caso della singola unità immobiliare ⁹.



2. DI TIPO “AMMINISTRATIVO”:

- **delibera assembleare** di approvazione di esecuzione dei lavori nel caso di interventi sulle parti comuni condominiali;
- **fatture** relative alle spese sostenute, ovvero documentazione relativa alle spese il cui pagamento non possa essere eseguito con bonifico, e per gli interventi su parti comuni condominiali dichiarazione dell'amministratore del condominio che certifichi l'entità della somma corrisposta dal condomino;
- **ricevute dei bonifici**¹⁰ (bancari o postali dedicati ai sensi della Legge 296/2006) recanti la causale del versamento, con indicazione degli estremi della norma agevolativa, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero e la data della fattura e il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto destinatario del singolo bonifico;
- **stampa della e-mail inviata dall'ENEA contenente il codice CPID** che costituisce garanzia che la scheda descrittiva dell'intervento è stata trasmessa.

Per ulteriori approfondimenti di natura fiscale si rimanda ai documenti e alle guide redatti dall'Agenzia delle Entrate (<https://www.energiaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali/ecobonus/guida-agenzia-delle-entrate-ecobonus.html>).



Note:

¹ Per approfondimenti si rimanda alla Guida dell'Agenzia delle Entrate su "Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico": <https://www.efficientzaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali/ecobonus/guida-agenzia-delle-entrate-ecobonus.html>.

² La *faq* n. 9D sull'ecobonus può essere consultata all'indirizzo <https://www.efficientzaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali/ecobonus/faq-ecobonus/d-impianti-termici-comma-347.html>.

³ A seguito delle modifiche apportate all'art. 14 del D.L. n. 63/2013 dall'art. 119 del D.L. 34/2020 come convertito con la legge 17 luglio 2020 n.77.

⁴ Se l'intervento è eseguito contestualmente alla coibentazione dell'involucro opaco verticale e/o orizzontale, la detrazione massima complessiva rimane 60.000 euro.

⁵ Il testo coordinato del D.M. 11/03/2008 con le modifiche del D.M. 26/01/2010 può essere consultato all'indirizzo https://www.efficientzaenergetica.enea.it/media/attachments/2020/01/13/dm_11-03-08_coordinato_-con_dm_26-1-10.pdf.

⁶ La "scheda descrittiva dell'intervento" può essere trasmessa all'ENEA anche oltre il termine di 90 giorni, qualora sussistano le condizioni riportate nella *faq* n. 6E sull'ecobonus (<https://www.efficientzaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali/ecobonus/faq-ecobonus/e-quesiti-di-natura-fiscale.html>).

⁷ L'asseverazione può essere sostituita dalla dichiarazione - obbligatoria ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.Lgs. 192/2005 e successive modificazioni - resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate, purché siano riportate le pertinenti dichiarazioni e condizioni richieste nell'asseverazione.

⁸ L'algoritmo è disponibile al collegamento <https://www.efficientzaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali/ecobonus/per-i-tecnici/esempi-per-il-calcolo.html>.

⁹ Per ulteriori informazioni, si rimanda alla *faq* n. 2B al link <https://www.efficientzaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali/ecobonus/faq-ecobonus/b-coibentazione-parti-opache-sostituzione-dei-serramenti-e-installazione-delle-schermature-solari-comma-345.html>

¹⁰ I contribuenti non titolari di reddito di impresa devono effettuare il pagamento delle spese sostenute mediante bonifico bancario o postale (anche "on line"). I contribuenti titolari di reddito di impresa sono invece esonerati dall'obbligo di pagamento mediante bonifico bancario o postale. In tal caso, la prova delle spese può essere costituita da altra idonea documentazione.